



ALLEGATO AL DD 109 PROT. 48087 DEL 18/05/2022

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA CA' FOSCARI SCHOOL FOR INTERNATIONAL EDUCATION
ANNO ACCADEMICO 2021/22**

Art. 1 - Indizione

La Ca' Foscari School for International Education dell'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, indice un concorso per individuare studenti capaci e meritevoli per attività di collaborazione di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2021/22 del servizio di supporto per le International Summer School.

Le collaborazioni proposte sono in totale 4 con le seguenti caratteristiche:

**Ca' Foscari Columbia Summer Program – 4 posti per 30 ore ciascuno
periodo: 13 - 25 giugno 2022.**

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

Gli studenti svolgeranno attività di accoglienza, assistenza e accompagnamento ai partecipanti al Ca' Foscari-Columbia Summer Program, nonché attività di supporto alla segreteria della Scuola nella preparazione delle attività.

Il periodo di svolgimento della collaborazione va dal 13 al 25 giugno 2022.

Gli studenti selezionati dovranno:

- assicurare la propria disponibilità continuativa per il periodo dal 13 al 25 giugno, anche nella giornata di sabato 18 giugno;
- impegnarsi a organizzare i propri turni secondo le indicazioni della Scuola;
- completare le eventuali ore residue entro il 30/06/2022.

La prestazione di ciascuno studente selezionato non può superare il numero massimo di 30 ore e non può in alcun caso consistere in attività di docenza e di partecipazione a commissioni d'esame, né comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.

N.B. per tutte le attività: gli studenti vincitori di una delle collaborazioni oggetto del presente bando non dovranno aver già svolto o non potranno svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato per l'anno accademico 2021/22.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.
Allo studente che completa il ciclo delle 30 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a Euro 70,00.
2. I compensi sono esenti da imposte.
3. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto allo studente che non abbia svolto almeno il 30% delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. È fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
4. Lo studente che risulterà assegnatario della collaborazione **dovrà obbligatoriamente attivare la Cartaconto Ca' Foscari**, prima dell'inizio dell'attività, secondo le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742>.
La Cartaconto Ca' Foscari sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2021/2022 entro la scadenza del bando.
2. Può accedere anche lo studente che intende laurearsi nella sessione straordinaria bis prevista per l'anno accademico 2020/21 (1-15 giugno 2022), e che per lo stesso anno accademico 2020/2021 sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e non sia iscritto ad anni fuori corso.
3. Potrà accedere alle attività di collaborazione lo studente iscritto nell'anno accademico 2021/2022:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni;
 - d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";
 - e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I e II livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. Lo studente potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
 - f) contemporaneamente all'Università e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici; lo studente potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2021/2022 in una sola delle due carriere.

3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto.

Pertanto l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi.
 - b) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".
 - c) Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".
4. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2021/22 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del **1 giugno 2022**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:

a) per i **corsi di laurea**:

- almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
- almeno 60 crediti per lo studente iscritto al terzo anno;
- almeno 120 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 36 crediti;
- per il quarto anno, 60 crediti;
- per il quinto anno, 84 crediti;
- per il sesto anno, 102 crediti;

per il settimo anno, 120 crediti.

b) per i **corsi di laurea magistrale**:

- almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
- almeno 60 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 24 crediti;
- per il quarto anno, 42 crediti;
- per il quinto anno, 60 crediti.

c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

d) per i **corsi di master di I° e II° livello**: ammissione all'anno successivo, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

5. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.

6. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:

- riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
- derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
- derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).

7. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi del D.M. n.508/1999.

8. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea ante D.M. n.509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.

9. Si precisa che lo status di studente dell'Università Ca' Foscari deve essere posseduto anche al momento della stipula del contratto fatta eccezione per coloro che conseguano il titolo nella sessione straordinaria bis prevista per l'anno accademico 2020/2021 (1-15 giugno 2022).

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà presentare l'apposito modulo online ([Google form](#)) disponibile nella pagina web di Ateneo www.unive.it/cfsie al percorso "Scuola>lavora con noi", nella scheda "tutorato e collaborazioni", e trasmetterlo telematicamente alla CFSIE cliccando sul pulsante "invia" **entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 1 giugno 2022**.

2. Non saranno accolte le candidature pervenute oltre tale orario.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Ca' Foscari School for International Education, e-mail: cfsie@unive.it.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

Per le attività indicate all'articolo 1 del presente bando, il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:

- conoscenza dell'organizzazione universitaria e dei servizi per gli studenti; cono
- conoscenza dell'offerta formativa di Ca' Foscari;
- conoscenza delle sedi dell'Università e della città;

- capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture amministrative/didattiche e studenti;
- autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
- disponibilità all'ascolto, al colloquio e capacità di comunicazione e trasmissione delle informazioni;
- buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2;
- buona conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore al B2.

Art. 7 - Commissione

La selezione verrà svolta da una commissione così composta:

- | | | |
|---|-------------------------|-------|
| - | | dott. |
| | ssa Anna Colombini | |
| - | | dott. |
| | ssa Megan Rae | |
| - | | dott. |
| | ssa Carolina Guarnotta. | |

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Lo
 studente in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato mediante valutazione del curriculum presentato; nel caso lo ritenga necessario, la Commissione potrà chiedere a quei candidati che abbiano ottenuto un punteggio sufficiente nella valutazione del curriculum di rendersi disponibili per un colloquio volto a individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.
2. La convocazione e i calendari degli eventuali colloqui verranno resi noti mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/cfsie al percorso "Scuola>lavora con noi", che riporterà la modalità, la data e l'orario di svolgimento della selezione.
3. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto il candidato ammesso al concorso dovrà collegarsi al link ricevuto, senza ulteriore preavviso, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio.
4. Per essere ammesso a sostenere la prova il candidato dovrà esibire un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze dei candidati emerse dalla valutazione del curriculum e durante l'eventuale colloquio, assegnando ai candidati un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE (Indicatore della condizione economica equivalente) 2022, valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitario che l'interessato, durante il colloquio, potrà indicare di voler utilizzare ove intenda far valere la prelazione. La stessa graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/cfsie al percorso "Scuola>lavora con noi", entro il 8 giugno 2022.
6. Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

Art. 9 - Formazione

1. Lo studente risultato vincitore sarà debitamente formato dal coordinatore del servizio all'inizio dell'attività di collaborazione. Tale formazione tenderà ad approfondire i temi inerenti l'attività stessa.
2. Lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n. 363/1998; Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011; ASR 7/7/2016), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", che riceverà via mail dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto invito, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it
3. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione durante il periodo di emergenza COVID-19, è inoltre invitato a prendere visione delle informazioni e dei provvedimenti adottati

dall'Amministrazione centrale e dalle singole strutture dell'Ateneo (<https://www.unive.it/pag/40177>) e a frequentare il corso online, intitolato "Modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione da COVID-19", accessibile attraverso la piattaforma Moodle di Ateneo. Le istruzioni sulle modalità di accesso saranno fornite successivamente.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 30 ore;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento dello studente collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico e di comportamento di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162>;
 - j) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni.

Art. 11 - Crediti formativi

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessato, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Anna Colombini.

Fto IL DIRETTORE
Dott.ssa Francesca Magni

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Anna Colombini